Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 20 GIUGNO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1961-1981 sorteggiate il 31 maggio 1968. — **Mediofina - Compagnia finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1968. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1968. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII serie sorteggiate il 5 giugno 1968. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959 ENI Sud 5,50 % 1960 e ENI Sud 5,50 % 1961 sorteggiate il 5 giugno 1968. — **« Motom Italiana », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1968. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1968. — **Costruzioni metalliche Ing. F. Franchini & C., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1968. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni emesse dalla Società Romana di Elettricità 6 % 1957-1977 - 6 % 1958-1983 sorteggiate il 3 giugno 1968. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961 sorteggiate il 3 giugno 1968. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962 sorteggiate il 4 giugno 1968. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1958 sorteggiate il 5 giugno 1968. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1948 sorteggiate il 6 giugno 1948. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1968. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % ex Normoil 1958, ex Immobiliare Garrone 1959, ex Colisa 1959 e 1960 sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco.** Estrazioni di obbligazioni. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958-1983 sorteggiate il 3 giugno 1968. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1968. — **Fabbrica d'armi Pietro Beretta, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1968. — **« Consermar » - Conservificio Mar Ligure, società per azioni, in Loano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1968. — **Rifornimenti automobilistici, Società per Azioni - R.A.S.A., in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1968. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1968. — **Comune di Ferrara:** Rimborso di obbligazioni del prestito di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000. — **« Shetland Style », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1968. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Direzione generale, Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1967, n. **1521.**

Modifiche allo statuto del consorzio fra cooperative edili di produzione e lavoro « Progresso e lavoro », con sede in Roma.

N. 1521. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 6, 7, 19, 21, 22, 24, 31, 32, 34, 37 e 38 dello statuto del consorzio fra cooperative edili di produzione e lavoro « Progresso e lavoro », con sede in Roma; viene, altresì, approvato il nuovo testo dello statuto consortile composto di 39 articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. **1522.**

Autorizzazione all'accettazione di una donazione a favore dello Stato.

N. 1522. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di 13 dipinti, un crocifisso e due busti in marmo, disposta a favore dello Stato, da destinarsi ad un museo nazionale di Napoli a scelta dell'amministrazione, dal sen. Giuseppe Marzano e dalla sig.ra Maria Daniela di Bagni in Marzano, con atto in data 20 dicembre 1966, n. 11896 di repertorio, a rogito del dott. Salvatore Maturo, notaio in S. Maria Capua Vetere.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **722.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 244 e 247 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 244. — Il consiglio della scuola è composto dei professori di ruolo della scuola stessa e degli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle facoltà della stessa università o in altre università.

Art. 247. — Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati. Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1938

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio* n. 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. 723.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1967-68, venti posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di trasferire al raddoppiamento della cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova (sede distaccata di Verona) il posto di professore di ruolo assegnato, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, alla facoltà medesima per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, citato nelle premesse, è parzialmente modificato nel senso che il posto di professore di ruolo, già assegnato alla facoltà di economia e commercio della Università di Padova (sede distaccata di Verona) per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica, con effetto dall'anno accademico 1967-68, è destinato, invece, al raddoppiamento della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la stessa facoltà di economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 724.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Barletta, dal sig. Santoro Antonio, al prezzo di L. 7.500.000, l'appartamento di quattro vani ed accessori situato al piano rialzato del fabbricato che sorge in detta città, via Pappalettere n. 42.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. 725.

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare una donazione.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad accettare la donazione di un'autoambulanza del valore di L. 2.190.000, disposta dal sig. Gumpert Gerhard Richard, titolare della ditta Autogena di Bologna, con atto 17 febbraio 1967 del notaio Masi degli Uberti di Bologna, rep. n. 131980.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Tasse terminali italiane per il traffico telefonico internazionale a regime europeo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del regolamento telefonico annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Presi gli accordi con le amministrazioni estere interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1967, la tassa terminale telefonica italiana è stabilita in:

a) fr. oro 2,40 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con i seguenti Paesi europei: Albania Belgio - Danimarca Finlandia Germania democratica Islanda Jugoslavia - Lussemburgo - Norvegia - Paesi Bassi - Svezia;

b) fr. oro 2,30 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Germania federale e la Tunisia;

c) fr. oro 1,80 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Gran Bretagna e Irlanda;

d) fr. oro 3,00 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Bulgaria e Malta;

e) fr. oro 2,80 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Polonia, il Portogallo e la Spagna;

f) fr. oro 3,30 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Grecia;

g) fr. oro 3,20 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Romania;

h) fr. oro 4,00 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Turchia;

i) fr. oro 2,50 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Cecoslovacchia;

l) fr. oro 1,20 - 2,20 e 3,20 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Francia rispettivamente per la 1ª la 2ª e la 3ª zona italiana di tassazione;

m) fr. oro 1,80 2,40 e 3,00 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con l'Austria rispettivamente per la 1ª la 2ª e la 3ª zona italiana di tassazione;

n) fr. oro 1,00 - 1,70 e 2,80 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Svizzera rispettivamente per la 1ª la 2ª e la 3ª zona italiana di tassazione;

o) fr. oro 1,00 - 2,00, 3,00 - 4,00 e 6,00 per tre minuti di conversazione nelle relazioni con la Russia rispettivamente per la 1ª la 2ª la 3ª la 4ª e la 5ª zona italiana di tassazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Registro n. 19, foglio n. 002

(5798)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1968.

Organizzazione della direzione generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, che reca norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione della direzione generale del coordinamento e degli affari generali istituita con la legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

La direzione generale del coordinamento e degli affari generali è ordinata come segue:

Servizio 1°: ufficio del direttore generale - Personale della direzione generale Questioni di carattere riservato Affari amministrativi della direzione generale - Documentazione - Biblioteca.

Servizio 2°: affari generali del Ministero - Coordinamento legislativo.

Servizio 3°: politica dei trasporti - Studi economici e statistici.

Servizio 4°: conto nazionale dei trasporti.

Servizio 5°: programmazione nazionale Piani regionali - Politica degli investimenti - Bilanci - Problemi di esercizio e di sviluppo delle nuove tecniche di trasporto.

Servizio 6°: Comunità europee - C.E.M.T. - O.N.U. - Altre organizzazioni internazionali - Accordi di traffico internazionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

(5802)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1968.

Norme per il riconoscimento di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i decreti ministeriali 3 settembre 1940, n. 857 e 29 gennaio 1946, n. 1850, in materia di riconoscimenti di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di lavori e forniture del servizio lavori e costruzioni e del servizio impianti elettrici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962, recante eccezionali norme, con efficacia fino al 31 luglio 1966, nella materia di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12808, con cui sono stati regolati i suddetti riconoscimenti di compensi per gli appalti eseguiti in tutto o in parte dopo il 31 luglio 1966;

Vista la relazione della direzione generale della predetta azienda - Servizio affari generali, n. AG.6.2.I/16041 del 23 aprile 1968, con cui si propone di protrarre fino al 31 dicembre 1968 il termine del periodo di esecuzione degli appalti previsto rispettivamente per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2, punto *c*) del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962 e di modificare conseguentemente anche le norme del decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12808;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 14 del 21 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962 si applicano, per gli appalti aggiudicati o affidati a partire dalla data del decreto stesso e non oltre il 31 luglio 1966, anche nei casi di parziale o intera esecuzione successiva a quest'ultima data ma limitatamente alla parte eseguita entro il 31 dicembre 1968.

Per gli appalti indicati nell'art. 2 del predetto decreto, il periodo di esecuzione per il quale sono applicabili le norme di cui al punto *c*) dello stesso articolo ha ugualmente termine con il 31 dicembre 1968.

Per l'eventuale parte eseguita in periodo successivo al 31 dicembre 1968 si applicano, con separati conteggi in relazione all'importo della parte stessa alle originarie condizioni contrattuali, indipendentemente dai risultati degli analoghi conteggi per i precedenti periodi, le norme di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12808, nelle quali s'intende annullato il riferimento agli appalti aggiudicati o affidati anteriormente al 1° agosto 1966 e alla relativa esecuzione da questa data in poi.

E' abrogato l'art. 2 del decreto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento dei compensi per gli appalti di cui al precedente articolo nei casi di esecuzione avvenuta in tutto o in parte dopo il 31 luglio 1966, le imprese appaltatrici dovranno presentare apposita istanza, a pena di decadenza, non oltre la data di collaudazione, ovvero entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora la collaudazione sia già intervenuta alla data medesima o intervenga entro il predetto termine.

Per gli appalti che abbiano già avuto intera esecuzione entro il 31 luglio 1966 e per quelli aggiudicati o affidati a partire dal 1° agosto 1966, s'intendono valide esclusivamente le istanze presentate nei rispettivi termini di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 aprile 1964, n. 7962 e al primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 luglio 1967, numero 12808.

Art. 3.

Il servizio lavori e costruzioni e il servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato emaneranno, d'intesa, le disposizioni applicative del presente decreto.

Roma, addì 21 maggio 1968

Il Ministro: SCALFARO

(5841)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1968.

Determinazione delle circoscrizioni aeroportuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 688 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1964, concernente la determinazione delle circoscrizioni di aeroporto;

Considerata l'opportunità di procedere ad un riesame della situazione concernente la competenza territoriale delle circoscrizioni di aeroporto, in relazione sia a mutate esigenze funzionali dell'organizzazione periferica dell'aviazione civile, sia alla recente istituzione della provincia di Pordenone, di cui alla citata legge n. 171;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 19 dicembre 1964 citato nelle premesse è abrogato.

Art. 2.

Sono determinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le seguenti circoscrizioni di aeroporto, con la competenza territoriale a fianco di ciascuna indicate:

Torino (Caselle) provincie di: Torino, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli, Novara;

Milano (Malpensa) provincie di: Varese, Bergamo, Como, Sondrio;

Milano (Linate) provincie di: Milano, Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza;

Treviso provincie di: Treviso, Belluno, Bolzano, Trento;

Venezia (Tessera) provincie di: Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza;

Gorizia - Ronchi dei Legionari provincie di: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone;

Genova (Sestri) provincie di: Genova, Alessandria;

Albenga (Villanova) provincie di: Savona, Imperia;

Bologna provincie di: Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia;

Rimini provincie di: Forlì, Ancona, Macerata, Pesaro;

Firenze provincie di: Firenze, Arezzo, Pistoia, Siena;

Pisa provincie di: Livorno, Pisa, Lucca, Massa, La Spezia;

Roma (Urbe) provincie di: Roma (esclusi gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino), Grosseto, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo;

Roma (Ciampino) provincie di: Frosinone, L'Aquila, Latina, nonchè l'aeroporto di Ciampino;

Roma (Fiumicino) aeroporto di Fiumicino;

Pescara provincie di: Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso;

Alghero provincia di Sassari;

Cagliari provincie di Cagliari e Nuoro;

Napoli provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno;

Bari provincie di: Bari, Foggia, Matera, Potenza;

Brindisi provincie di: Brindisi, Lecce, Taranto;

Reggio Calabria provincie di: Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;

Palermo (Punta Raisi) provincie di: Palermo, Caltanissetta, Enna;

Catania (Fontanarossa) provincie di: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa;

Trapani provincie di: Trapani (esclusa l'isola di Pantelleria) ed Agrigento (escluse le isole di Lampedusa e Linosa);

Pantelleria isole di: Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1968

Il Ministro: SCALFARO

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio chimico modenese », sita in Modena.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità in data 10 settembre 1952, con i quali la ditta Laboratorio chimico modenese fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Modena, via Berengario n. 1, specialità medicinali, nonchè preparati galenici limitatamente alle compresse, sciroppi, fialettaggio per uso ipodermico;

Atteso che in data 3 aprile 1968 il medico provinciale di Modena ha comunicato che da un accertamento tecnico è risultato che nell'officina farmaceutica sopraindicata le attrezzature tecniche sono state smantellate ed i locali sono stati adibiti ad altri usi;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento approvato in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio chimico modenese », sita in Modena, via Berengario, 1, per la produzione di specialità medicinali e preparati galenici concesse con i decreti ACIS in data 10 settembre 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Modena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5680)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino », sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 701 in data 24 settembre 1956, con il quale la ditta « Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino » è stata autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Genova, via Canale, 4-R, specialità medicinali limitatamente alle preparazioni dello sciroppo e delle pillole alla fenolftaleina;

Vista la comunicazione in data 18 gennaio 1968 con la quale i titolari della ditta suindicata hanno dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale sopraindicato, avendo definitivamente cessato ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico della Chiesa di S. Agostino », sita in Genova, via Canale, 4-R, concessa con il decreto commissariale n. 701 in data 24 settembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5679)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Revoca, d'ufficio, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l., sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3208 in data 16 luglio 1964 con il quale la ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Firenze, via Pisana n. 53, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche seguenti: fiale, sciroppi, soluzioni in genere, compresse, supposte;

Visto che da un sopralluogo effettuato a cura dello ufficio del medico provinciale di Firenze il cui esito è stato notificato con lettera prot. n. 2260 in data 6 aprile 1968, è risultato che l'officina farmaceutica in parola, è stata chiusa da oltre tre anni e le attrezzature tecniche sono state completamente smantellate e trasferite e che pertanto in tale sede non viene effettuata più alcuna produzione farmaceutica;

Considerato che nella fattispecie ricorrono pertanto gli estremi per la revoca disposta dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Farmaceutici dott. Ferrini S.r.l. sita in Firenze, via Pisana n. 53, concesse con il decreto ministeriale n. 3208 in data 16 luglio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5681)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta F.I.D.I.A. S.p.a., sita in Abano Terme.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2943 in data 22 febbraio 1962, con il quale la ditta F.I.D.I.A. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Abano Terme (Padova), villaggio Colombo, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e preparati galenici;

Vista la comunicazione in data 9 marzo 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con il decreto sopra menzionato avendo definitivamente chiusa l'officina farmaceutica e trasferite in altra sede le attrezzature tecniche;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta F.I.D.I.A. S.p.A. sita in Abano Terme (Padova), villaggio Colombo concesse con il decreto ministeriale n. 2943 in data 22 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5682)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica nel comune di Bondeno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica « Cavo Tassoni » (Ferrara) ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le comunali, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, della strada di bonifica « Tiro a Segno »: dalla strada provinciale « Bondeno-Casumaro », presso il cimitero di Bondeno, all'argine sinistro dello scolmatore del Reno (km. 0,598);

Vista la delibera 8 agosto 1966, n. 66, con la quale il comune di Bondeno ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada sopracitata;

Visto il voto 13 febbraio 1968, n. 221, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto i requisiti di comunale alla strada in parola;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada « Tiro a Segno »: dalla strada provinciale « Bondeno-Casumaro », presso il cimitero di Bondeno, all'argine sinistro dello scolmatore del Reno (km. 0,598) ed è inclusa negli elenchi del comune di Bondeno (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio e 14 aprile 1966, relativi alla costituzione della commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1966/1967;

Considerato che per il biennio 1968/1969, occorre provvedere alla nomina del presidente e dei componenti la commissione centrale scaduti dall'incarico con il 31 dicembre 1967 per compiuto periodo;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli organi ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

L'on. prof. Pietro Germani è nominato, per il biennio 1968/69, presidente della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte quali membri della commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1968/69, oltre ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro, i signori:

Simonte Giovanni, Ligori Livio e Guerzoni Micaela, in rappresentanza dei lavoratori;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Marrosu dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colesanti dott. Vittorio, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Borello dott. Elio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Morabito ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Campopiano dott. Renato, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo dott. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 3.

Fanno parte della segreteria della commissione in funzione di segretario il dott. Di Renzo Sirio, ed in funzione di vice segretario il dott. Giovanni Melilli o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(5770)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Ricostituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1966, relativo alla costituzione del collegio predetto per il biennio 1966/67;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori per il biennio 1968/69;

Decreta:

Sono nominati componenti del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1968/69, i signori:

Pistillo dott. Gaetano, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, designato dal Ministero del tesoro;

Milza rag. Amerigo e Tramontani Renato, il primo per l'anno 1968 ed il secondo per l'anno 1969, in rappresentanza degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(5771)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Modifiche alle « Disposizioni di attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » approvate con decreto ministeriale 9 aprile 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968 recante le disposizioni di attuazione delle provvidenze creditizie di cui al citato art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuta l'opportunità di precisare la portata di talune norme riportate agli articoli 4, 6 e 9 dell'allegato al citato decreto ministeriale 9 aprile 1968;

Decreta:

Gli articoli 4, 6 e 9 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1968, recante disposizioni di attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono modificati come segue:

Art. 4 - primo comma: al periodo « I finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 777, modificata dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » è aggiunta la parola « prevalentemente: ».

Art. 6 - quinto comma: è sostituito con il seguente: « I prestiti o mutui saranno estinti in annualità o semestralità posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, al netto del compenso spettante agli istituti ed enti. »

Art. 9 - quarto comma: è integrato dopo le parole: « al tasso stabilito » con quelle « del 4 per cento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: Restivo

(5943)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 giugno 1968.

Norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie esotiche e di alcune malattie non esotiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Viste le proprie ordinanze 11 agosto 1967, 14 febbraio 1968, 16 febbraio 1968, 9 aprile 1968 e 28 maggio 1968, recanti norme per la profilassi della peste suina classica e africana;

Ritenuto opportuno aggiornare la disciplina sullo spostamento dei suidi in relazione ad esigenze particolari ed alle necessità locali di allevamento e commercio, mediante norme atte comunque ad esercitare un efficace controllo sanitario sui suddetti animali;

Decreta:

Art. 1.

I suidi da trasportare fuori provincia a qualsiasi titolo e con qualunque mezzo devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico.

Art. 2.

I veterinari comunali o consorziali, a conferma dell'esito favorevole della visita, compileranno l'attestazione sanitaria a tergo del modello n. 4, previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, precisando che gli animali sono stati vaccinati da almeno 10 giorni contro la peste suina classica e riportando, altresì, gli estremi dei contrassegni auricolari apposti a comprova dell'avvenuto trattamento immunizzante.

Art. 3.

Il modello n. 4, di cui al precedente articolo, dovrà essere redatto in triplice copia per ogni destinazione. Una copia del predetto modello sarà inviata a cura dei veterinari comunali o consorziali agli uffici dei veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione, a mezzo raccomandata a spese degli interessati.

Art. 4.

I veterinari comunali o consorziali dei comuni di destinazione degli animali, presa visione dei modelli n. 4, effettueranno, nell'ambito della normale vigilanza sugli allevamenti e sui concentramenti di animali in genere, gli opportuni controlli sanitari.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche per i suidi che vengono spostati nell'ambito di una stessa provincia per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni.

Art. 6.

Sono fatte salve le norme più restrittive stabilite, in materia di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta o di zona di protezione, emanate dalle competenti autorità sanitarie periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

Art. 7.

In deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza è consentito, sino al 31 ottobre 1968 ed alle condizioni di cui al successivo art. 8, lo spostamento dei suidi direttamente avviati dagli allevamenti agli stabilimenti di mattazione ancorchè detti animali non risultino marcati all'orecchio con il contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni, apposto a convalida dell'avvenuta vaccinazione contro la peste suina classica.

Art. 8.

Sui mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che effettueranno il trasferimento degli animali non marcati di cui al precedente art. 7, devono essere caricati soltanto i suini destinati agli stabilimenti di macellazione.

I veterinari comunali e consorziali provvederanno, dopo il carico, ad apporre appositi sigilli ai mezzi di trasporto e daranno comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, dell'avvenuta spedizione al direttore del macello di destinazione, il quale dovrà assistere allo scarico degli animali ed effettuare i necessari controlli sanitari.

L'anzidetta comunicazione telegrafica non sostituisce il più volte citato modello n. 4 nei casi di trasporti fuori provincia. Detto modello deve essere comunque compilato a tergo per quanto attiene l'esito favorevole della visita sanitaria e trasmesso quindi agli uffici competenti.

Art. 9.

A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 1 della ordinanza ministeriale 11 agosto 1967, la marcatura dei suini a mantello scuro può essere eseguita con procedimento diverso dal tatuaggio.

I veterinari provinciali possono comunque consentire anche nei riguardi di altri suidi, per eccezionali motivi d'ordine organizzativo, l'attuazione di un tipo di marcatura diverso dal tatuaggio, purchè il contrassegno usato abbia carattere indelebile e garantisca circa la provincia di appartenenza degli animali e il veterinario vaccinatore.

Art. 10.

Le ordinanze ministeriali 9 aprile 1968 e 28 maggio 1968, citate in premessa, sono abrogate.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(5972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno Andò, console onorario del Guatemala a Messina.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Elsa M. Amadio, console del Canadà a Milano.

(5758)

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter Privalov, console generale dell'U.R.S.S. a Genova.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Outerbridge Horsey, console generale degli S.U.A. a Palermo.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Reginald Fitzroy Clifford Hall, capo della sezione consolare presso l'ambasciata di Gran Bretagna a Roma.

(5760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di macchine presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è vacante la cattedra di macchine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5931)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di diritto romano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5934)

Vacanza della seconda cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5935)

Vacanza della seconda cattedra di scienza delle costruzioni e della cattedra di campi elettromagnetici e circuiti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, sono vacanti la seconda cattedra di scienza delle costruzioni e la cattedra di campi elettromagnetici e circuiti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5932)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5933)

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di clinica oculistica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5936)

Vacanza della seconda cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di clinica ortopedica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5937)

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5939)

Vacanza della seconda cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la seconda cattedra di filologia romanza alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5938)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 23937 in data 15 maggio 1968, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Cooley's Anemia Foundation di Brooklyn una donazione di 5.000 dollari.

(5800)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina dei vice presidenti presso l'Ente di sviluppo in Campania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 giugno 1968 il dott. Roberto Costanzo è stato nominato vice presidente presso l'Ente di sviluppo in Campania, ai sensi dell'art. 4, comma IV, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 giugno 1968 il dott. Antonio Guariglia è stato nominato vice presidente presso l'Ente di sviluppo in Campania, ai sensi dell'art. 4, comma IV, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

(5820)

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in comune di Salerno

Con decreto ministeriale 25 maggio 1968 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha 1800 circa in comune di Salerno, i cui confini sono così delimitati: a nord, dalla strada vicinale per Altimari; a nord-est, dalla località Difesa alla sorgente Fornelle; a est, dal fiume Fuorni; a sud, dalla zona pedemontana della località Monticelli a monte delle fornaci della calce; a sud-ovest, dalle località Marchiafava-Migliaro-vicinale Giovanna, case Petrone; a nord-ovest, dalla strada provinciale, da casa Di Giacomo per S. Eustachio e fino alla località case Petrone a sud-ovest.

(5821)

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nei comuni di Brisighella-Riolo Terme-Casola Valsenio.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1968 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha. 280 circa, nei comuni di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, i cui confini sono così delimitati: da sud, strada consorziale di Monte Mauro (tratto dal bivio di Cà di Sasso fino all'attraversamento del fosso), fosso fino al podere a quota 415, linea del bosco fino al rio Stella, fosso di Cà Pedreto, crinale a quota 462, canalone fino alla sorgente a quota 290, sentiero verso il podere Poggiolo fino a quota 235, strada consorziale del rio Ferrato fino a quota 319, linea del bosco fino al podere Tomba, sentiero per Cà di Sasso, strada consorziale di Cà di Sasso fino al bivio con la strada di Monte Mauro.

(5822)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Tre Colori », con sede in Verona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1968 il dott. Natale Pisa è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Tre Colori », con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 14 gennaio 1959, repertorio 15578, in sostituzione del sig. Cirillo Dal Dosso.

(5795)

Sostituzione del liquidatore della S.C.E.P. Società cooperativa edilizia popolare, con sede in Cingoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1968 il dott. Bilardo Enzo è stato nominato liquidatore della - S.C.E.P. - Società cooperativa edilizia popolare, con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Barisoni in data 13 marzo 1949, repertorio 4192 in sostituzione del sig. Mari Anderno.

(5796)

Scioglimento di trentacinque società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « S.I.L.P. - Perugia I », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 6 settembre 1963, repertorio 67117;

2) edilizia « S.I.L.P. - Perugia II », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 12 maggio 1964, repertorio 74938;

3) edilizia « S.I.L.P. - Perugia III », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 6 settembre 1963, repertorio 67118;

4) edilizia « S.I.L.P. - Perugia IV », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 4 settembre 1963, repertorio 67050;

5) edilizia « S.I.L.P. - Perugia V », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 10 settembre 1963, repertorio 67197;

6) edilizia « S.I.L.P. - Perugia VI », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 15 gennaio 1964, repertorio 71374;

7) edilizia « Braccio Fortebraccio », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 13 gennaio 1958, repertorio 4252/155;

8) edilizia « Iride » tra Aclisti Perugini, con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 21 maggio 1959, repertorio 17322;

9) edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 3 luglio 1963, repertorio 655;

10) edilizia « Benedicta Domus », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 18 aprile 1958, repertorio 24443;

11) edilizia « Fiamma d'Argento », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 28 novembre 1962, repertorio 58982;

12) edilizia « Aldebaran », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 24 aprile 1964, repertorio 55296;

13) edilizia « La Chiocciola » tra impiegati statali, con sede in Perugia, costituita per rogito Trotta in data 28 aprile 1956, repertorio 421/107;

14) fra gli impiegati di ruolo e pensionati statali di Perugia « Domus Mea », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 20 agosto 1950, repertorio 4428/2050;

15) edilizia « Argo - tra i sottufficiali di P. S. della questura di Perugia », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 13 giugno 1949, repertorio 2902/1372;

16) edilizia « Le Mandrelle », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 24 novembre 1959, repertorio 22439;

17) edilizia « Terni », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti in data 18 dicembre 1953, repertorio 6751;

18) edilizia « Alma Perusia », con sede in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 17 marzo 1964, repertorio 73218;

19) edilizia « La Rocca Spoleto », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 4 marzo 1964;

20) edilizia « La Clitunno », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 10 febbraio 1955, repertorio 1361/103;

21) edilizia « Monteluco », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 16 marzo 1964, repertorio 42906;

22) edilizia « San Sebastiano , con sede in Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 14 aprile 1964, repertorio 74049;

23) Consorzio cooperativo provinciale tra le cooperative di consumo di Terni e provincie limitrofe, con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 9 febbraio 1963, repertorio 7990;

24) edilizia « La Dinamica », con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 29 dicembre 1954, repertorio 19198;

25) edilizia « Gruppo impiegati Terni G.I.T. », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 31 maggio 1949, repertorio 4369;

26) di produzione e lavoro Anonima lavori edile stradale S.A.C.E.S., con sede in Terni, costituita per rogito Calì in data 25 novembre 1945, repertorio 7779;

27) edilizia « Vega », con sede in Terni, costituita per rogito Cappello in data 5 gennaio 1961, repertorio 22143;

28) edilizia « La Montefrancana », con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 22 giugno 1955, repertorio 22007;

29) edilizia « Virtus » tra dipendenti Società terreni professionisti ed artigiani Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 25 gennaio 1954, repertorio 78;

30) fra impiegati statali di ruolo « Parva Domus », Terni - fra impiegati statali di ruolo domiciliati in Terni, con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 25 gennaio 1954, repertorio 3790;

31) di consumo del Popolo, con sede in Baschi (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 13 febbraio 1945, repertorio 413;

32) di consumo tra i minatori di Buonacquisto (Arrone), con sede in Buonacquisto di Arrone (Terni), costituita per rogito Mattiangeli in data 28 maggio 1947, n. 2775;

33) Unione cooperativa lavoratori Ferentillo, con sede in Ferentillo (Terni), costituita per rogito Federici in data 25 marzo 1945, repertorio 10105;

34) edilizia « Ferentillese », con sede in Ferentillo (Terni), costituita per rogito Federici in data 24 novembre 1963, repertorio 63941;

35) edilizia « Casa Sociale », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Buoncristiano in data 22 luglio 1955, repertorio 7057.

(5576)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 19 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,95	622,93	623,02	623 —	622,98	—	623 —	623 —	623,24	623 —
$ Can.	578,42	578,20	578,40	578,20	578 —	—	578,20	578,20	578,42	578,30
Fr. Sv.	144,77	144,81	144,83	144,825	144,78	—	144,81	144,825	144,77	144,80
Kr. D.	83,35	83,33	83,35	83,355	83,30	—	83,34	83,355	83,35	83,35
Kr. N.	87,27	87,24	87,22	87,27	87,10	—	87,24	87,27	87,27	87,28
Kr. Sv.	120,51	120,50	120,53	120,51	120,50	—	120,51	120,51	120,21	120,50
Fol.	172,15	172,25	172,22	172,21	172,10	—	172,24	172,21	172,15	172,20
Fr. B.	12,50	12,501	12,51	12,5075	12,50	—	12,50	12,5075	12,50	12,51
Franco francese	125,34	125,26	125,20	125,28	125,30	—	125,28	125,28	125,34	125,30
Lst.	1485,75	1485,45	1485,20	1485,90	1485,25	—	1485,75	1485,90	1487,85	1485,75
Dm. occ.	155,90	156 —	156,10	156,01	156 —	—	156,01	156,01	155,90	156,02
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,13	24,1270	24,02	—	24,1325	24,1270	24,12	24,12
Escudo Port.	21,79	21,77	21,81	21,79	21,80	—	21,76	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,93	8,9370	8,90	—	8,94	8,9370	8,94	8,94

Media dei titoli del 19 giugno 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,325
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623 —
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144,817
1 Corona danese	83,347
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	120,51
1 Fiorino olandese	172,225
1 Franco belga	12,504
1 Franco francese	125,28
1 Lira sterlina	1485,825
1 Marco germanico	156,01
1 Scellino austriaco	24,13
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,938

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1968, n. 210, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno, per le località La Rosa e Sorgenti.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5764)

Approvazione della variante generale al piano di zona del comune di San Casciano Val di Pesa

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968, n. 211, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5765)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2494 in data 4 giugno 1968 l'avv. Giuliano Giuliani e il dott. Vito Rosaspina sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

(5825)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA CATANZARO

Approvazione del piano delle zone del comune di Vibo Valentia

Con decreto in data 30 marzo 1968, n. 2832, è stato approvato il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vibo Valentia in provincia di Catanzaro.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8 comma ultimo, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° novembre 1967 al 31 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° novembre 1967 al 16 novembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04-05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50, ad esclusione di quelle originarie da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa e Federazione Australiana.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 17 *novembre* 1967 *al* 30 *novembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85, ad esclusione di quelle originarie da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa e Federazione Australiana.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 1° *dicembre* 1967 *all'*11 *dicembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 12 dicembre 1967 al 14 gennaio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 15 gennaio 1968 al 18 gennaio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	321,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(*a*) Se originarie da Israele e Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*b*) Se originario da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova), validi dal* 19 *gennaio* 1968 *al* 31 *gennaio* 1968

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
della Tariffa	della Statistica			
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	per kg	75,80 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	per pezzo	7,00
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:		
		- uova sgusciate:		
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	per kg	87,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	»	322,20 (*c*)
		- giallo d'uova:		
	44 63	- - atto ad usi alimentari, liquido, anche con aggiunta di zuccheri	»	154,50 (*d*)
	47 66	- - atto ad usi alimentari, congelato, anche con aggiunta di zuccheri	»	165,10 (*e*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	»	325,80 (*f*)

(a) Se originarie da Israele e Svezia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Federazione Australiana, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*b*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare cinese e Gran Bretagna, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento diprelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, Gran Bretagna, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,69 per chilogramma.

(1668)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, è stato dichiarato irricevibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 28 giugno 1966 dall'ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 3ª classe della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni De Vincenzi Fernando, avverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quarantatre posti per la nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di 3ª classe del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(5729)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/480 S. Dorligo della Valle in data 20 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Luigi Mihalič nato a Bagnoli della Rosandra (Trieste) il 21 giugno 1906 ed ivi residente al n. 201, venne ridotto in forma italiana di « Micali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 30 aprile 1968, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Mihalič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/480 S. Dorligo della Valle in data 20 aprile 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Luigi Micali è restituito nella sua forma originaria di « Mihalič ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Coretti Valeria, nata a S. Dorligo della Valle l'1 ottobre 1908, moglie;

2) Micali Boris, nato a S. Dorligo della Valle il 30 settembre 1949, figlio.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 giugno 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(5730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (ENPI)

Concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri dell'ENPI.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo tecnico degli ingegneri presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria od architettura.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo la elevazione consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei riguardi dei dipendenti dell'ente in servizio alla data del 31 maggio 1965 che non abbiano ottenuto l'immissione in ruolo nei concorsi banditi il 4 giugno 1965.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta sucessivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) *per i profughi da zone del territorio nazionale colpite* dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172; art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria n. 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche am*ministrazioni e le cause dell'eventuale* risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C. se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo verteranno su:

1) scienza delle costruzioni;

2) meccanica applicata;

3) fisica tecnica - macchine termiche - elettrotecnica.

Prova orale:

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI nonchè su elementi di legislazione prevenzionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella

lettera *c)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c)* analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d)*;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e)* nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità.

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su «*Notizie dell'ENPI*». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno nominati ingegnere di seconda classe in prova nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia e per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di ingegnere di 2ª classe della categoria direttiva, ruolo tecnico degli ingegneri, e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, per quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 20 gennaio 1968

Il presidente: MOLINARI

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a trentadue posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo tecnico degli ingegneri. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria od architettura in data . . . . presso l'università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . oppure perchè riformato, rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma. . . . .(1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(5250)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5697)

Modifica della graduatoria del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5698)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la graduatoria di merito del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5699)

Modifica della graduatoria del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 36 al Bollettino ufficiale n. 12 del 29 febbraio 1968 è stata pubblicata, tra le altre, la modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a nove posti di insegnante elementare in prova negli istituti statali per sordomuti

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 149 e la tabella n. 1 ad essa allegata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di insegnante elementare in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di abilitazione magistrale ed abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, presso una scuola di metodo statale e riconosciuta dallo Stato.

Per partecipare al concorso il candidato dovrà aver compiuto alla data del bando o dovrà compiere entro il 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il bando, il 18° anno di età, art. 122 regio decreto 577 e non aver superato, alla data del bando, il trentacinquesimo anno di età.

Il limite massimo non si applica:

a) al personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale, a norma dell'art. 122 del testo unico sulla istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577;

b) ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) ai maestri ex combattenti, o a quelli per legge assimilati (partigiani combattenti, deportati, dal nemico, profughi da territori di confine, profughi dell'Africa italiana, profughi che appartengono ad una delle categorie indicate negli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137), ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, o per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, ai mutilati ed invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, alle maestre parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove o nubili) di caduti, mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione, o dei civili caduti, mutilati o invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, o dei caduti, mutilati e invalidi di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o dei caduti di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, o dei caduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra in virtù della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, o dei caduti o invalidi per causa di servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, o dei caduti, mutilati e invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, art. 12.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) a coloro che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare negli istituti statali per sordomuti.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 223, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267;

b) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il limite massimo è elevato a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione, in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza al ruolo di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo alla metà del servizio prestato presso le università o presso gli istituti di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età (35 anni) è elevato, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, di due anni per il concorrente che sia coniugato alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutte le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, salvo il limite di 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico.

Per coloro che abbiano prestato servizio di insegnante o di assistente incaricato negli istituti statali o riconosciuti per sordomuti, il limite massimo di 35 anni è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. La ulteriore elevazione del limite di età consentita dal presente comma, è applicabile anche ai concorrenti che abbiano raggiunto il limite di anni 40 in forza di elevazioni consentite dai precedenti commi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda, oltre il proprio cognome e nome:

A) la data e il luogo di nascita;

B) il possesso della cittadinanza italiana;

C) il comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

D) le eventuali condanne riportate;

E) il possesso del diploma di abilitazione magistrale, con la indicazione dell'istituto magistrale presso il quale è stato conseguito;

F) il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, con l'indicazione della scuola di metodo presso la quale è stato conseguito;

G) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi);

H) i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

I) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata dal Ministero;

L) il domicilio o il recapito.

La firma del concorrente, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ai fini della validità del termine di arrivo della domanda, si considera la data indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) qualunque cambiamento del loro domicilio.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni che gli venissero inviate all'antico recapito.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di ammissione ed entro il predetto termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Qualora il concorrente sia provvisto di tessera ferroviaria a lui personalmente intestata per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato, è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma dovrà presentare una dichiarazione in carta libera, da lui redatta, dalla quale risultino il numero del libretto, la amministrazione che lo ha rilasciato e la data del rilascio.

Il concorrente dovrà presentare il libretto alla prova di esame;

b) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, titoli di servizio, documenti attestanti benemerenze militari o benemerenze varie); tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Ai fini della valutazione dei due titoli richiesti per l'ammissione al concorso (diploma di abilitazione magistrale e diploma di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti) i candidati dovranno presentare unitamente alla domanda:

a) un certificato rilasciato in carta da bollo dal preside dell'istituto magistrale presso il quale il diploma di abilitazione fu conseguito, attestante i voti riportati nelle singole materie, agli esami finali.

E' valutabile il diploma di abilitazione presentato, unitamente alla domanda, in luogo del predetto certificato; in questo caso, peraltro, se dal diploma di abilitazione non risultino i voti riportati nelle singole materie, il titolo di studio sarà valutato con il punteggio minimo stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli;

b) un certificato rilasciato in carta da bollo dal direttore della scuola di metodo, statale o riconosciuta per il magistero dei sordomuti, attestante i voti conseguiti nelle singole materie all'esame finale di diploma. Se la predetta scuola di metodo non è statale ed ha sede fuori della provincia di Roma, la firma del direttore dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

E' valutabile il diploma presentato, in luogo del suddetto certificato, unitamente alla domanda; se, peraltro, dal diploma non risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame, il titolo predetto sarà valutabile con il punteggio minimo stabilito.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato un elenco in carta libera e in duplice esemplare, di tutti i documenti allegati.

I candidati potranno unire alla domanda anche i documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto di precedenza nella graduatoria, nel caso di parità di punti; tali documenti, ove non fossero stati presentati unitamente alla domanda, potranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova orale; in questo caso, però, per detti documenti non sarà attribuito il punteggio previsto dalla tabella per la valutazione dei titoli.

Art. 5.

Al termine di ogni giornata di esame, (prove orali) la commissione esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, qualora alla domanda di ammissione al concorso non avessero unito i documenti comprovanti eventuali diritto di precedenza o di preferenza, invieranno tali documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale.

Il ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma precedente, rispetto al termine ivi prescritto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nella graduatoria dei vincitori saranno invitati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito e a pena di decadenza da ogni diritto

conseguente alla partecipazione al concorso, i documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dell'ufficiale di stato civile del comune di origine (i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termine del primo comma del presente articolo);

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non e incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) diploma di abilitazione magistrale o certificato sostitutivo di esso in originale o in copia notarile autentica.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato al concorrente, questi dovrà produrre il certificato rilasciato in unico esemplare, dal presidente della commissione di abilitazione magistrale o dal preside dell'istituto magistrale, in sostituzione del diploma. Tale certificato dovrà contenere l'annotazione che esso è stato rilasciato in luogo del diploma, del quale ha valore a tutti gli effetti e che perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo da parte delle autorità scolastiche il rilascio dei diplomi.

Quando il diploma originale o il certificato sostitutivo di esso di cui al comma precedente, sia andato smarrito o distrutto, il concorrente deve presentare il certificato rilasciato, in unico esemplare, dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione classica) a norma dell'art. 99, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1925, n. 653; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso.

Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924 il concorrente deve presentare un certificato, rilasciato in unico esemplare, dal preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa della distruzione o dello smarrimento del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso;

6) diploma originale o certificato sostitutivo di esso, di abilitazione all'insegnamento elementare dei sordomuti, rilasciato da una Scuola statale o riconosciuta di metodo, per il magistero dei sordomuti; il diploma o il certificato sostitutivo potranno essere anche prodotti in copia notarile autentica.

Nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato al concorrente, questi dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare, dal presidente della commissione di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti o dal direttore della scuola di metodo, in sostituzione del diploma. Tale certificato dovrà contenere l'annotazione che esso è stato rilasciato in luogo del diploma del quale ha valore a tutti gli effetti e che perderà il valore sostitutivo del diploma medesimo quando potrà aver luogo, da parte delle autorità scolastiche, il rilascio dei diplomi.

Quando il diploma originale o il certificato sostitutivo di esso sia stato smarrito o distrutto, il concorrente dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare); da tale certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo.

Se il diploma smarrito o distrutto fu conseguito prima del 1924, il concorrente dovrà presentare un certificato rilasciato dal direttore della scuola di metodo presso la quale il diploma fu conseguito, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

Resta fermo, peraltro, che il candidato che abbia omesso di presentare unitamente alla domanda, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, i certificati attestanti rispettivamente i voti conseguiti all'esame finale per l'abilitazione magistrale e all'esame finale per l'abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, non ha diritto all'attribuzione del punteggio previsto per la valutazione del titolo di studio;

7) certificato su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto l'invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che l'interessato è di sana costituzione fisica, esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante e la idoneità al pieno adempimento dei suoi doveri e, particolarmente, immune da malattie che possono pregiudicare la salute degli alunni.

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione del risultato degli accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà, infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue;

8) documento attestante la regolare posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari (per i soli concorrenti maschi):

a) estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali, redatto su carta da bollo;

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, redatto su carta da bollo.

Anche coloro che, dichiarati abili arruolati dal Consiglio di leva competente, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare, dovranno produrre uno dei due suddetti documenti;

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente consiglio di leva. Questo certificato, redatto in carta da bollo è rilasciato dal sindaco e dovrà contenere il visto del commissariato di leva competente;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata rilasciato dal sindaco, per coloro che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva.

La produzione del documento militare è obbligatoria per tutti i concorrenti maschi, i quali sono tenuti alla perfetta osservanza di tutte le disposizioni predette.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dal Ministero della pubblica istruzione.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che, in esito a tale accertamento, non risultino in possesso del prescritto requisito.

I candidati dipendenti di ruolo dall'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri: 1), 2), 3), 4) e 8).

A tale fine dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata in carta da bollo dalla competente amministrazione, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

A tale documento dovrà essere unita un'attestazione dell'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento disciplinare o penale.

I concorrenti che si trovino alle armi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 7), 8), un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto di insegnante elementare; nel certificato suddetto dovrà altresì dichiararsi che il concorrente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) con esito negativo.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici o amministrazioni.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia notarile autentica.

I candidati hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) del precedente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

I documenti sono soggetti a legalizzazione soltanto nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) firme apposte dagli esercenti professioni o sopra atti o certificati da prodursi fuori del comune. La legalizzazione è fatta dal sindaco;

b) firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola: la legalizzazione è fatta dal provveditore agli studi competente;

c) firme su atti o documenti posti in essere all'estero, da valere nello stato italiano. Le firme su atti o documenti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, sono legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegato.

Agli atti e documenti suddetti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

In casi seriamente comprovati, i candidati che dimostrino di aver dovuto, in dipendenza di movimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare territori di confine, sui quali, per effetto del trattato di pace, è venuta a cessare la sovranità italiana, possono far pervenire i titoli valutabili entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui dovranno sostenere la prova orale, ferma restando la presentazione della domanda di ammissione al concorso entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, le cui disposizioni sono state prorogate con la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati in altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso, i candidati dovranno produrre copia autentica di detti documenti o atti, da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Il Ministero della pubblica istruzione ha sempre facoltà di accertare, con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Per la documentazione dei titoli valutabili e per quella atta a dimostrare eventuali diritti di precedenza o di preferenza, nelle nomine, dovranno essere tenute presenti le norme seguenti:

Tutti i documenti di cui al comma precedente dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Titoli di studio: I titoli di studio (abilitazione magistrale e abilitazione al magistero dei sordomuti) dovranno essere documentati ai fini della valutazione, da certificato rilasciati rispettivamente dal preside dell'istituto magistrale e dal direttore della scuola di metodo, su carta da bollo. Nei predetti certificati dovranno essere riportati i voti conseguiti nelle singole materie, nell'esame finale.

Qualora detti diplomi siano stati conseguiti in un istituto magistrale o in una scuola di metodo non statale non compresa nella provincia di Roma, le firme del preside o del direttore dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Ogni altro documento attestante titoli di cultura (diplomi di laurea, diplomi conseguiti ai termini di corsi di specializzazione per insegnanti elementari, diplomi rilasciati dalle scuole ortofreniche .) dovrà essere prodotto in carta da bollo.

I risultati di concorsi magistrali o di concorsi a posti di insegnante o di assistente negli istituti statali per sordomuti dovranno essere documentati secondo le seguenti norme:

1) i risultati conseguiti nelle prove di esame di concorsi magistrali per titoli ed esami, dovranno essere comprovati mediante attestazione del provveditore agli studi, o dal Ministero della pubblica istruzione se si tratti di concorso nazionale rurale. I risultati dei concorsi indetti dall'assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, devono essere comprovati mediante certificato rilasciato dall'assessorato medesimo. Qualora non sia possibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione o idoneità, le prove di concorso si considerano superate con la votazione minima richiesta per ottenere l'approvazione o l'idoneità.

I certificati di cui al precedente comma dovranno essere rilasciati su carta legale; quelli rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione dovranno peraltro essere su carta da bollo;

2) i risultati conseguiti nelle prove di esami di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante o di assistente negli Istituti statali per sordomuti: dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati su carta da bollo dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV); qualora non sia posibile documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma si possa documentare la conseguita approvazione o idoneità, le prove del concorso si considerano superate con la votazione minima richiesta per ottenere l'approvazione e la idoneità.

Titoli di servizio. Per il servizio prestato in qualità di insegnante o di assistente negli Istituti statali o riconosciuti per sordomuti, il certificato dovrà essere rilasciato dai direttori degli Istituti stessi, su carta da bollo; la firma apposta in detti certificati dai direttori degli istituti non statali posti fuori della provincia di Roma, dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Il certificato dovrà indicare la qualità del servizio, la durata e la qualifica riportata dall'insegnante o dall'assistente in ciascun anno.

Le medesime norme dovranno essere tenute presenti per quanto riguarda la documentazione di eventuali servizi prestati dai candidati presso scuole o istituzioni speciali per minorati della parola e dell'udito (scuola per otologopatici . . . .).

Il servizio di insegnante prestato nelle comuni scuole elementari di Stato o parificate, dovrà essere documentato mediante un certificato rilasciato, su carta da bollo, dall'ispettore di circoscrizione competente; nel certificato dovranno essere indicate la durata del servizio e la qualifica riportata dall'insegnante in ciascun anno e, per le scuole parificate, gli estremi della parifica.

Per gli anni nei quali il maestro non abbia avuto la qualifica gli si attribuirà la qualifica relativa all'ultimo anno antecedente o quella relativa al primo anno conseguente, alla interruzione, secondo che l'una o l'altra risulti più vantaggiosa.

I documenti necessari alla attestazione di eventuali diritti di preferenza o di precedenza, e che potranno anche costituire titolo valutabile, sono, per le diverse categorie di candidati, quelli indicati dalle norme contenute nei commi che seguono:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio, mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/0a del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo; rilasciata

dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione ed i mutilati o invalidi civili per fattidi guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappreesntanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della legge 3 giugno 1950, n. 375; non sono riconosciuti validi, ai fini della concessione dei benefici dei quali fruiscono nel concorso gli invalidi, i documenti prodotti dagli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*); parimenti non sono considerati valevoli, ai fini di cui sopra, i documenti prodotti dagli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fatta eccezione per gli invalidi contemplati dalle voti 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

e) i mutilati e invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, devono presentare l'attestazione dell'amministrazione dalla quale dipendono o dipendevano, da cui risulti che la mutilazione o la invalidità è dipendente da cause di servizio ai sensi dell'art. 3 della predetta legge.

I congiunti dei mutilati e invalidi per cause di servizio devono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'amministrazione dalla quale il mutilato o l'invalido dipende o dipendeva, da cui risulti che la mutilazione o l'invalidità è dipesa da cause di servizio ai sensi del citato art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperebili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nei precedenti commi, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre (o la madre); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

g) i reduci della prigionia devono presentare, a seconda dei casi, la dichiarazione integrativa o la notificazione, rilasciata dalle competenti autorità militari nei casi e nelle forme previste dalle circolari citate nella precedente lettera *b*);

h) i profughi dalla Libia, dall'Eristrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dal'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

i) profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è venuta a cessare la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 dal 4 ottobre 1956) su carta da bollo;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promosso di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i perseguitati politici o razziali devono comprovare la causa che ha loro impedito di ottenere un incarico di insegnamento negli Istituti statali dei sordomuti dopo il conseguimento del diploma di abilitazione, con un atto ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione con dichiarazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza; i non iscritti all'ex partito fascista possono comprovare la non iscrizione oltre che nei modi predetti, anche con la testimonianza scritta di almeno tre insegnanti di ruolo degli Istituti statali dei sordomuti che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza del concorrente all'ex partito fascista.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

n) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n*) rilasciato in data non anteriore a quella del bando di concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti una delle condizioni suindicate. Per le vedove dovrà essere specificato che non hanno contratto un nuovo matrimonio;

q) i dipendenti non di ruolo da una amministrazione statale devono produrre un certificato su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del bando, dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

r) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Altre eventuali benemerenze militari dovranno essere documentate nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata;

b) coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, devono presentare un apposito certificato rilasciato dalle competenti autorità marittime, su carta da bollo;

c) gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo.

Ai fini di comprovare altri eventuali diritti alla elevazione del limite massimo di età prevista per alcune categorie specificate nel precedente art. 2 del presente bando, gli interessati dovranno documentare la loro appartenenza all'una o all'altra di tali categorie nel modo seguente:

a) i concorrenti, già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, devono produrre un certificato in carta legale, rilasciato dall'ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro, da cui risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso;

b) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) gli assistenti ordinari di università o di stituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato preso le univerità od istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

Sono esclusi dal concorso:

1) i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3.

La data di arrivo, considerata valida ai fini dell'ammissione al concorso, è quella indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero;

2) coloro che, in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

3) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito a infermità, o per insufficienza didattica, o che siano incorsi nella interdizione scolastica e che si trovino durante il periodo di interdizione;

4) coloro che siano stati condannati:

a) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

b) ad una pena qualsiasi per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa) ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della famiglia, oppure per furto, rapina, truffa, estorzione ed usura;

c) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

Qualora la condanna penale di cui al precedente n. 4 sia conosciuta dal Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda, sia perchè la condanna sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina), in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e, in conseguenza, il candidato sarà cancellato dalla graduatoria.

Sono stati dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e sono quindi cancellati dalla graduatoria:

1) coloro che non abbiano presentato, in tutto o in parte, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto il relativo invito, i documenti di rito indicati nell'art. 5; la data di presentazione dei documenti, ritenuta valida ai fini del concorso, è quella indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero;

2) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non corrisponde a verità;

3) coloro che in base ai documenti presentati, non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli degli insegnanti elementari per sordomuti.

Quando qualche documento o le copie autentiche non siano, in tutto o in parte, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi o dei regolamenti, l'interessato sarà invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui detta lettera perviene al recapito indicato dall'interessato.

Analogamente si procederà nel caso in cui la domanda di ammissione al concorso non sia redatta in conformità delle disposizioni di cui all'art. 3.

Decorso inutilmente il predetto periodo di giorni quindici, il Ministero notifica all'interessato la pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta; in tal caso, si fa luogo, senz'altro, alla pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente ala partecipazione al concorso.

Non è ammessa la regolarizzazione dei documenti comprovanti titoli valutabili.

Il ritardo nell'arrivo della documentazione atta a comprovare eventuali diritti di preferenza o di precedenza, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli predetti.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e quelli di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, sono disposti dal Ministero della pubblica istruzione, con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione agli interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia con particolare riferimento al problema educativo dei sordomuti; in una prova orale riguardante la stessa materia della prova scritta e la conoscenza della attuale legislazione scolastica; in una prova pratica, consistente in una lezione da tenersi in una classe elementare dei sordomuti.

Ai concorrenti saranno assegnate, per la prova scritta, sei ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere; scaduto tale termine i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato, consegnando in ogni caso la minuta.

E' ammesso a sostenere la prova orale e la prova pratica il concorrente che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte, orali e pratiche avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore che saranno successivamente stabiliti; ai candidati sarà data comunicazione della data dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali e pratiche nei termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

I candidati ammessi alla prova orale e alla prova pratica saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni; perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori inerenti alle prove orali o alle prove pratiche, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

La commissione giudicatrice disporrà di cinquanta punti per la prova scritta, di cinquanta per la prova orale, di cinquanta per la prova pratica di cinquanta per i titoli.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata secondo l'ordine dei voti ottenuti nella valutazione generale (esami e titoli) comprenderà i vincitori e gli idonei; la graduatoria predetta verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

L'accettazione della nomina da parte dei vincitori non può, in nessun modo, essere condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine prefissogli dall'amministrazione o che risulti comunque irreperibile, decade senz'altro dai diritti derivanti dalla partecipazione al concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di insegnante elementare in prova (ex coefficiente 220) nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1967
Registro n. 74 *Pubblica Istruzione, foglio n.* 319

(4291)

Rettifica del decreto ministeriale 15 luglio 1967, concernente il concorso per titoli ed esami a nove posti di insegnante elementare in prova negli istituti statali per sordomuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1967 con gli estremi registro n. 34 Pubblica istruzione foglio n. 319;

Vista la legge 12 ottobre 1966, n. 861;

Considerata l'opportunità di integrare il bando di concorso per titoli ed esami a nove posti di insegnante in prova negli Istituti statali per sordomuti, di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, con le disposizioni di cui alla citata legge;

Decreta:

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del bando di concorso indicato in premessa è inserito il comma seguente: « Possono altresì partecipare al concorso i diplomati della scuola di metodo ai sensi della lettera *b*), primo comma, dello art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i quali, per avere prestato, alla data del 9 novembre 1966, almeno tre anni di lodevole servizio nell'ultimo decennio e per essere stati in servizio nell'anno scolastico 1965-66, siano, a norma dell'articolo unico della legge 12 ottobre 1966, n. 861, considerati abilitati anche all'insegnamento nelle scuole elementari per sordomuti ».

Il paragrafo distinto con la lettera *E*) dell'art. 3 del bando di concorso è sostituito dal seguente: il possesso del diploma magistrale, oppure per i candidati che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 12 ottobre 1966, n. 861, quello di maturità classica o scientifica, con l'indicazione, in tutti i casi, dell'Istituto presso cui il titolo è stato conseguito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1968
Registro n. 24 *Pubblica istruzione, foglio n.* 11

(4292)

Concorso al posto di direttore nelle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto « Florio e Salamone » di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 29 ottobre 1960, n. 1396, concernente l'istituzione di un ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, e la tabella organica allegata;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore delle scuole elementari funzionanti presso l'istituto per ciechi « Florio e Salamone » di Palermo;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento delle scuole elementari annesse al predetto istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione del citato istituto per ciechi, in merito all'opportunità di procedere alla emanazione del bando di concorso' al fine di coprire con personale di ruolo il posto di direttore attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli al posto di direttore in prova delle scuole elementari per ciechi annesse all'istituto per ciechi « Florio e Salamone » di Palermo (coefficiente 522).

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare:

a) gli insegnanti elementari che abbiano, almeno da tre anni, alla scadenza del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti, oltre che del diploma conseguito presso la Scuola statale di Metodo « A. Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma in materie letterarie, in pedagogia e in filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

b) gli insegnanti elementari provvisti di diploma conseguito presso la scuola statale di metodo « A. Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, anche se non forniti di uno dei titoli di studio elencati ai numeri 1, 2 e 3 della precedente lettera *a*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1 intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo, intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di: non avere precedenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;
impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretarvio comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditorati agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengono direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del Provveditorato agli Studi.

I titoli che pervengano oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *A*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Palermo.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale e carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti.

E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario di lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

I candidati privi della vista svolgeranno le prove scritte dettando il testo degli elaborati ad un amanuense scelto dal provveditorato agli studi di Palermo tra il personale di carriera esecutiva dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 10.

Sarà formata dalla commissione giudicatrice la graduatoria di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 8 del presente bando, riportato da ciascuno dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista, in originale o in copia autentica, o documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, (esclusa la cecità) questa dovrà essere specificamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

La cecità non costituisce motivo di esclusione.

Nomina

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori delle scuole elementari per ciechi in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1968, Registro n. 17, foglio n. 127.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1) La persona umana, finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la chiesa e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento all'educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3) Elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi.

4) Il pensiero pedagogico degli scrittori e degli educatori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo della istruzione dei non vedenti.

5) Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

6) Elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi.

7) Vita scolastica nell'istituto per ciechi. Organizzazione del tempo libero.

8) I programmi di insegnamento nelle scuole elementari per ciechi dal 1924 ad oggi.

9) Conoscenza dell'uso del materiale didattico per le scuole dei ciechi.

10) Conoscenza delle principali organizzazioni che operano nel settore dei minorati della vista.

11) Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

12) Conoscenza di un'opera di Augusto Romagnoli riguardante la educazione dei ciechi.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sullo ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinameni scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitarie. Cartelle sanitarie. Croce rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti, pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonne estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei programmi connessi con tale insegnamento.

(4289)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere latine e greche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 2, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere latine e greche;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Diano prof. Carlo Alberto, ordinario di storia della filosofia antica presso la facoltà di lettere dell'Università di Padova, presidente;

Alfonsi prof. Luigi, ordinario di letteratura latina, presso la facoltà di lettere dell'Università di Pavia;

Marenghi prof. Gerardo, straordinario di letteratura greca presso la facoltà di lettere dell'Università di Messina;

Pacitti prof. Guerrino, ispettore centrale di 1ª classe;

Ghezzi dott. Guido, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che in via presuntiva, è accertata in L. 400.000 (quattrocentomila), graverà sul cap. 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 24, *foglio n.* 333.

(5733)

Rettifica di una delle discipline per le quali è stata indetta la sessione di esami di libera docenza per l'anno 1968

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968, con il quale è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1968;

Veduto il verbale in data 23 febbraio 1968 del consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, dal quale risulta che la facoltà stessa ha chiesto l'inclusione tra le materie d'esame della sessione della disciplina «Commutazione e traffico telefonico»;

Considerato che, per mero errore, nell'elenco delle discipline non fondamentali allegato al predetto decreto, la materia è stata indicata con la dizione «Commutazione e traffico elettronico»;

Decreta:

La disciplina indicata al n. 4 del gruppo *F* dell'allegato *A* al decreto ministeriale 10 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 22 maggio 1968, con il quale è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1968, deve intendersi così rettificata: «Commutazione e traffico telefonico».

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: GUI

(6045)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli istituti di istruzione artistica.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, nn. 18 e 19 del 2 e 9 maggio 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1968 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno geometrico, prospettiva ed architettura negli istituti di istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1965.

(5734)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie plastiche e storia delle arti applicate negli istituti e scuole d'arte.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, nn. 18 e 19 del 2 e 9 maggio 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1967 relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie plastiche (decorazione plastica, ceramica, lavorazione del legno, lavorazione artistica dei metalli, pietre dure) e storia delle arti applicate negli istituti e scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1966.

(5732)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1081/67 in data 15 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 183/68, in data 5 marzo 1968, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con decreto 185/68 in data 18 gennaio 1968 del veterinario provinciale di Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1968;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966:

1. Bertolini Emanuele	punti	79,082
2. Bagnasco Cesare	»	73,894
3. Depaoli Luigi	»	73,272
4. Masuelli Carlo	»	72,196
5. Carrara Giacomo	»	71,492
6. Fasciolo Franco	»	71,114
7. Graglia Giuseppe	»	70,632
8. Cabella Stelio	»	69,590
9. Dotti Pietro	»	68,028
10. Maletto Romano	»	67,426
11. Varese Natale	»	67,408
12. Piana Giuseppe	»	65,920
13. Bocchiotti Evasio	»	63,872
14. Boveri Angelo	»	61,900
15. Masino Renato	»	55 —
16. Ghiringhelli Antonio	»	52 —
17. Mutti Amerigo	»	51 —
18. Mongiardin Paolo	»	50 —
19. Viassone Giovanni	»	49,500
20. Alizoni Alessandro	»	49 —
21. Cassone Fausto	»	48 —
22. Bo Bernardo	»	43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 4 giugno 1968

Il veterinario provinciale: TAFURI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081/67 in data 15 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 1415/68 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Viste le leggi relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vncitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Bertolini Emanuele: Novi Ligure Pasturana - Tassarolo;
2) Depaoli Luigi: Spineto Scrivia - Carbonara Scrivia Villaromagnano - Costa Vescovato - Castellania - Carezzano Paderna;
3) Masuelli Carlo: Felizzano - Quattordio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 4 giugno 1968

Il veterinario provinciale: TAFURI

(5779)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1968, n. **4.**

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bronzolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Bronzolo nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1. Piano di zonizzazione in scala 1:10.000;
2. Piano di zonizzazione in scala 1:5.000;
3. Relazione illustrativa;
4. Norme di attuazione;
5. Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel Bollettino ufficiale della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale: MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

(5522)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.